Senato del Regno

Ordinanza Privata del 7. giugno

1870

Presidenza = P.te Manno

Si apre la seduta ad un quarto

dopo il mezzodì. Non dato

lettura del verbale della tornata

precedente.

Il Senatore Di Pollone domanda

se per lo luogo all'approvazione

del processo verbale sia compresa

nell'art. 36. del progetto di Legge =

Lanzuela già stato ammesso l'istanza

necessaria la presenza della maggioranza

dei Senatori, e non si richiede

più alcuna votazione in proposito.

Ad osservazione viene risposto

che attesa la disposizione contenuta

nell'art. 33. per cui d'ora innanzi

il processo verbale si considera co-

Condanna gli atti del Senato sovra
già fatti con cenno d'alcune riflessioni,
si riserbato però ad ogni Senatore la
facoltà di poter inserire una dichia-
razione della propria opinione bene-
merito espressa, si deve astenere
dal dare esecuzione alla risoluzione
del Senato, e dipendere dalla maggioranza dei
Senatori, e di quelli dal deliberazione
zione del Senato per l'approvazione
del processo verbale, e tale giura
il Senato in cui si dovrà astenere
detto articolo 36.

Il Senatore Regio osserva non
essere troppo ragionevole il motivo
che si adduce a giustificazione dell'
aggiunta proposta all'art 38.
cioè la distribuzione delle opere
offerte al Senato, e vede che il fare
o no la distribuzione della soltanto
dipende dalla circostanza se il numero
delle copie sia sufficiente per tale
oggetto, e non già dal merito delle

opere, non essendovi mai a temere
che più parte d'un Comune si
ne faccia carico, qualunque
possa essere la natura dell'opera.
Alle osservazioni si dispone
che il periodo dell'obbligo con
mai cui mercede assicurabile ai membri
del Comune, ma sibbene alla persona
stata causa della quale deve
necessariamente portare la spesa
dell'opera ed avere la distribuzione,
e che appunto per evitare simile
inconveniente si aggiunse detta
limitazione, e se ne motivò la
proposta relativa addotta.
Premesse queste dilucidazioni
il Verbale è stato approvato
Riprendesi quindi la discussione
del progetto di regolamento
coll. lettera dell'
Art. 20 - Si osserva che il
permesso di domandare la parola
per un fatto personale dal luogo

per tocchi ad un oratore di protrarre
la discussione, invocando un fatto
personale per combattere anticipatamente
l'opinione d'un altro oratore
non conforme alla sua, corrispondendo
per tal modo una divietata di op-
pinione col fatto personale, per
evitare poi inconvenienti ai
quali apparteneva che si specifichi
in qualche modo cosa si debba
intendere per fatto personale, e
da alcuno si proponeva di dire il fatto
che affetta la persona, e non la
opinione. Riconosciutasi la
convenienza di una più precisa
dichiarazione in proposito è
proposto il Segretario Ministro
Carminati, proponendo quella compo-
sizione che raggiungesse lo scopo
cui si mira.

Ad. 81. Il Segretario Stato
Vorrebbe che la parola contro la

chiesura fatta eccezione data a quei
di cui discorso, allegando la stessa
ragione seguita conforme alla
sua proposta. Sulle osservazioni
fatte di mandare questo disposizione
onde non protrarre ulteriormente
la discussione l'articolo è appro=
vato.

Art. §2. Quest articolo è appro=
vato sopprimendo però il
secondo alinea considerato inutile.

Art. §3. È approvato

Art §4- Di quest articolo Via
facendo il seguente
" Nelle questioni complesse si
" vota sempre separatamente
" sulle materie complessive, e su
" ciascuna fatta la domanda.

Art. §5. e §6- sono approvati

Art. §7- È approvato, sopprimendo
nel quarto alinea le parole
stando in un cestellino.

Art. 69. Non proposto il Dubbio
se li Ministri del Re abbiano
sempre il diritto d'intervenire
nei Comitati Segreti che il Senato
credesse di tenere, e si dichiarò
che il Comitato Segreto di cui
è parlato in quest'articolo si
riferisce soltanto al caso ivi
specificato, e che le altre adunanze
giudicate che creda il Senato
di tenere alle quali non hanno
i Ministri del Re d'intervenire
non sono mai Comitato Segreto
di quale si tratta quest'articolo

Art. 60. Sull'osservazione
fatta che in caso
di richiamo all'ordine debba
consultarsi il Senato sui richiami
fatti richiamo, la facoltà di
parlare per giustificarsi si è
detto che l'applicazione ammessa
dallo stesso articolo provvede

abbandonato a dalla maggioranza.

L'articolo è quindi approvato

Art. 61. Si osserva da un Senatore che la sospensione della seduta per un'ora, più volte ripetuta nella stessa giornata, è una facoltà che il Regolamento attribuisce al Presidente di stabilire il termine della medesima, ma pel rispetto che si deve alla maggioranza è più conveniente il determinare la durata della sospensione prevista nel Regolamento.

Messo ai voti, si approva l'articolo.

Art. 62 = 63 = 64 = 65 = 66 = 67 = 68 sono approvati.

Art 68. L'approvato coll'aggiunta della parola ed il terzo dopo il giorno.

Art. 69 = 70 = 71 = 72 sono approvati.

Art. 73 = L'approvato aggiungendo, o d'iniziativa del Senatore [redacted], come all'art. 67.

Art. 67 = Si propone di aggiungere dopo la parola dei Ministri del Re, quella dei Deputati o d'iniziativa della Senatore [redacted], e viene così approvato (non si badava che per quem provvedeva l'art. 70)

Ord. 7/11. È approvato.

L'adunanza è sciolta alle ore due e mezzo, e si rimanda la continuazione della discussione alla seduta di domani al tocco.

Il Segretario Peruzzi

Il Presidente

SENATO DEL REGNO

Dopo la seduta del 4 giugno 1850 venne quella
del 22 novembre 1850. Poichè la 1ª sessione della IV legisl.
durò sino al 19 novembre 1850 e il C. 1. avrebbe occupato
del Regolamento interno del Senato (avrà approvato i primi
74 articoli - su tutto meno 115) - Regolamento che fu approvato
nella seduta pubblica del 6 luglio 1850 - si presume
che vi sia una lacuna -